degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (1),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale del 6 luglio 1965,

Considerando che le richieste in oggetto concernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 5 marzo 1962 — 11 giugno 1963 incluso, sotto la responsabilità ed a carico dell'« Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame delle richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 di tale regolamento ; che le richieste in oggetto sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per un importo di Lit. 195.113.144 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 6 luglio 1965, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 5 marzo 1962 — 11 giugno 1963 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino alla concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 195.113.144.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 195.113.144 (pari a circa 312.181 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1965

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/455/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (2), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (3), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione, che fissa le condizioni di manifesta e

(1) GU n. 8 dell'1. 2. 1962, pag. 144/62.

(2) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(3) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.

prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a) del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1),

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (2),

Viste le richieste del 18 aprile, 18 maggio, 30 luglio e 12 ottobre 1964, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per un importo totale di Lit. 52.799.022 per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (3),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 luglio 1965,

Considerando che le richieste in oggetto concernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 2 ottobre 1961 — 2 settembre 1963 incluso, sotto la responsabilità ed a carico dell'« Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame delle richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni lavoratori che non erano stati iscritti ad un ufficio di collocamento in qualità di richiedenti lavoro, casi che non possono essere oggetto del contributo del Fondo ; che il numero di questi casi, la cui percentuale (2,44 %) è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nelle richieste ad un importo di Lit. 1.288.296 ; che, tenuto conto di tale detrazione, la rimanente parte delle richieste soddisfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un ammontare di Lit. 1.288.296, e che l'importo del contributo del Fondo ammonta pertanto a Lit. 52.799.022 — Lit. 1.288.296 = Lit. 51.510.726 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 6 luglio 1965, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 2 ottobre 1961 — 2 settembre 1963 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino alla concorrenza di un importo ridotto a Lit. 51.510.726. La parte eccedente questo importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 51.510.726 (pari a circa 82.417 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(2) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(3) GU n. 8 dell'1. 2. 1962, pag. 144/62.